



# COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

CODICE ENTE 11080

## ORDINANZE DIRIGENZIALI

Ordinanza n. 23 del 26/03/2026

**Oggetto: REALIZZAZIONE INTERVENTO DI RIGENERAZIONE AMBIENTALE DELL'AREA AGRICOLA POSTA SUL MARGINE DESTRO DEL CANALE SCOLMATORE IN VIA PER MONTICELLO SNC INTERDIZIONE TEMPORANEA AREA .**

### IL DIRIGENTE

Premesso che

l'Amministrazione Comunale, nell'ambito dell'attuazione di alcuni progetti di riqualificazione delle aree circostanti, ha valutato inderogabile la necessità di procedere anche ad una rigenerazione urbana dell'area attualmente occupata dai manufatti e dagli orti non autorizzati così da poterne recuperare la valenza ambientale e paesaggistica;

con deliberazione G.C. n.144/2023 si è espresso l'obiettivo dell'Amministrazione comunale, nell'ambito del procedimento più generale di gestione complessiva dell'insediamento, di ripristinare lo stato dei luoghi mediante la rimozione dei rifiuti pericolosi e non al fine di procedere, ove necessario, con ulteriori approfondimenti di carattere ambientale;

con deliberazione di Giunta Comunale nr. 56 del 08/05/2025, è stato aggiornato il Programma Triennale delle Opere pubbliche inserendo l'intervento denominato " RIGENERAZIONE URBANA AREA ORTI SCOLMATORE LOTTO II" nell'elenco annuale degli interventi;

l'Amministrazione Comunale con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 24 del 29/05/2025 ha approvato l'aggiornamento al DUP 2025-2027 con la variazione al "Programma Triennale delle Opere Pubbliche";

Richiamato

l'Ordinanza n. 2 del 07/02/2024 ad oggetto: "*Interdizione temporanea finalizzata alla realizzazione dell'intervento di rigenerazione ambientale dell'area agricola posta sul margine destro del canale scolmatore in via per Monticello snc -identificata al nceu con fg. 24 mappali 15 e 107.*" veniva attivato l'iter operativo di tutela ambientale dell'area;

l'Ordinanza n. 8 del 24/03/2025 con la quale erano state poste in capo all'impresa esecutrice dell'intervento di rigenerazione del lotto operativo 1 tutte le lavorazioni necessarie alla compartimentazione fisica con posa di una recinzione continua in grado di impedire l'accesso libero ed indifferenziato e contestuale chiusura di varchi e accessi

pedonali e ai ponti ciclabili, compresi quelli che attraversano il canale scolmatore e che ricadono nell'area individuata nella planimetria allegata;

Considerato che

nell'annualità 2025 si sono conclusi gli interventi previsti in corrispondenza dell'area denominata "Lotto 1";

in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 7 del 14/01/2026, in data 04.03.2026 è stato sottoscritto il contratto con la società Guiotto SRL per l'affidamento dei lavori di rimozione rifiuti nel lotto operativo 2;

Preso atto che

risulta necessario, al fine di avviare l'attività di cantiere, mantenere l'interdizione temporanea dell'accesso alle aree agricole poste sul margine destro del canale scolmatore in via per Monticello che saranno oggetto d'intervento, al fine di garantire e tutelare la sicurezza durante le fasi operative come meglio esplicitato nell'allegato A – Planimetria, allegato alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale della stessa;

Richiamato

il provvedimento autorizzativo RG n. 6297 del 14/07/2025 rilasciati dal parco Agricolo Sud Milano per le opere di carattere temporaneo fino alla riconsegna delle aree all'utenza;

Evidenziato che

il cronoprogramma dei lavori fissa in 180 giorni naturali e consecutivi la durata dell'intervento;

la compartimentazione fisica delle aree di cui sopra è finalizzata ad impedire l'accesso libero ed indifferenziato da parte di soggetti non autorizzati sino alla chiusura del processo di rigenerazione che sarà vincolato all'acquisizione dei pareri finali espressi dagli enti sovracomunali coinvolti;

Ritenuto

quindi necessario adottare ogni provvedimento indispensabile alla regolare esecuzione di tutte le operazioni necessarie a preservare la salute pubblica e dei luoghi durante la fase operativa;

Visto

l'art.107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

il Provvedimento Sindacale n.92/2022, come integrato dal n.93/2025, di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

### **ORDINA**

a tutti i soggetti non autorizzati l'interdizione temporanea delle aree agricole poste sul margine destro del canale scolmatore in via per Monticello snc e dei corrispettivi varchi e accessi pedonali e ai ponti ciclabili, compresi quelli che attraversano il canale scolmatore e che ricadono nell'area individuata nella planimetria allegata, finalizzata alla garanzia e tutela delle condizioni di sicurezza durante la realizzazione dell'intervento di rigenerazione ambientale;

### **STABILISCE**

Che siano in capo all'impresa esecutrice dell'intervento in oggetto tutte le lavorazioni necessarie alla compartimentazione fisica con posa di una recinzione continua in grado di impedire l'accesso libero ed indifferenziato e contestuale chiusura di varchi e accessi pedonali e ai ponti ciclabili, compresi quelli che attraversano il canale scolmatore e che ricadono nell'area individuata nella planimetria allegata;

E' consentito l'accesso a:

- A.I.P.O.
- Città Metropolitana di Milano – Parco Agricolo Sud Milano;
- A.R.P.A. Lombardia;
- A.T.S. Milano
- Comando di Polizia Locale;
- Comando Carabinieri San Donato Milanese;
- Gruppo Carabinieri Forestali – Milano;
- Guardie Ecologiche Volontarie – Città Metropolitana di Milano;
- esclusivamente ad altri soggetti autorizzati dall'Ente

### **DISPONE**

la pubblicazione del presente atto all'albo Pretorio Comunale nonché l'invio di copia della presente ordinanza per opportuna conoscenza a:

- A.I.P.O.
- Città Metropolitana di Milano – Parco Agricolo Sud Milano;
- A.R.P.A. Lombardia;
- A.T.S. Milano
- Comando di Polizia Locale;
- Comando Carabinieri San Donato Milanese;
- Gruppo Carabinieri Forestali – Milano;
- Guardie Ecologiche Volontarie – Città Metropolitana di Milano;

### **AVVERTE CHE**

al Comando di Polizia Locale compete la puntuale verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza e l'assunzione dei provvedimenti eventualmente da essa derivanti;

la presente ordinanza, salvo revoca, ha validità sino alla chiusura del processo di rigenerazione che sarà vincolato all'acquisizione dei pareri finali espressi dagli enti sovracomunali coinvolti;

l'inosservanza dei divieti previsti dalla presente ordinanza, salvo sanzioni previste dalla specifica normativa in materia ambientale/forestale, verrà punito ai sensi dell'art. 7-bis c.1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. con la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00 (pagamento in misura ridotta pari a Euro 50,00 secondo la procedura prevista dalla Legge 689/1981 e s.m.i.), senza pregiudizio dell'eventuale azione penale nei confronti dei reati accertati;

avverso il presente provvedimento è data facoltà di ricorso secondo le modalità previste dalle norme vigenti entro i seguenti termini dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio:

- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ai sensi del D.Lgs 2 luglio 2010 n.104;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. nr. 1199 del 24 novembre 1971.

Con la presente si intende revocata l'Ordinanza nr. 8 del 24/03/2025.

**Sottoscritta dal Dirigente  
(MARTINI DOMENICO)  
con firma digitale**